

# **"ORDO VIDUARUM"**

## **DELLA DIOCESI DI ROMA**

### **STATUTO**

#### **Art. 1. Istituzione**

Con decreto del Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma prot. n. 1752/13, in data 24 novembre 2013 è stato istituito nella Diocesi di Roma l'Ordo Viduarum, al quale appartengono le vedove che intendono vivere nello stato di vita vedovile e che «... mediante il voto di castità perpetua quale segno del Regno di Dio, consacrano la loro condizione per dedicarsi alla preghiera e al servizio della Chiesa» (Vita Consecrata, n.7).

#### **Art. 2. Natura e Fine dell'Ordo**

§1. L'Ordo Viduarum è formato dalle vedove che emettono liberamente, in forma definitiva, il proposito di permanere per sempre nella condizione vedovile e che, mediante il Rito liturgico di Benedizione, vengono consacrate per aderire ad una forma di vita nella quale vivere più profondamente la consacrazione battesimale, la confermazione, come pure la sponsalità propria del Matrimonio, acquisendo così una peculiare identità nella Chiesa.

§2. La morte del marito, vissuta come prova nella fede, è, per la vedova, una chiamata di Dio, una vera e propria vocazione ad appartenere a Lui senza condizioni e senza riserve. La vedova vive così già adesso, come annuncio e profezia, l'appartenenza a quel Regno dove il marito l'ha preceduta e dove si ricomporranno tutti gli affetti terreni. L'attuale stato di vita non sottrae la vedova all'impegno di continuare nella fedeltà la cura della famiglia, dei figli e dei nipoti.

#### **Art. 3. Itinerario Formativo**

§1. La formazione delle vedove che desiderano di essere consacrate dovrà motivare e fondare in loro la volontà di sequela di Cristo sia nel progettare un itinerario di seria preparazione alla consacrazione, sia nel tenere vivo il proposito dopo la consacrazione. Occorre rispettare i tempi e i contenuti della formazione:

a) La fase preparatoria alla consacrazione - che avrà la durata di almeno 2 anni - e la fase successiva si articoleranno in incontri periodici mensili.

b) Nel cammino formativo iniziale è necessario operare un attento discernimento per la conoscenza diretta delle persone, delle loro intenzioni e delle loro motivazioni. Alle vedove saranno illustrati gli impegni spirituali da assumere per poter sostenere, guidare e nutrire la propria vita.

c) Negli incontri periodici le vedove saranno aiutate ad approfondire la conoscenza della forma di vita delle vedove nel tempo apostolico e patristico, la rifioritura dell'Ordo Viduarum dopo il Concilio Vaticano II, la presenza di vedove sante nella storia della Chiesa. Saranno guidate alla lettura della Parola di Dio e a rendere culto a Dio nella liturgia. Piene di amore per la Chiesa di Cristo, sotto la guida del Vescovo delegato e dell'Assistente, tenendo presenti i programmi della Diocesi, cureranno il proprio servizio ecclesiale negli ambiti rispettivi di presenza (famiglia, parrocchia, diocesi, società civile) con una particolare attenzione agli ultimi, alle "periferie" e al ministero della consolazione.

d) Per il cammino spirituale è opportuna la guida di un sacerdote. Il costante riferimento all'Assistente diocesano favorirà e orienterà il necessario discernimento.

e) In prossimità della celebrazione del Rito di benedizione, sarà posto l'accento sulla natura

ed i conseguenti effetti dell'atto di consacrazione compiuto nelle mani del Vescovo, segno di un legame pieno e diretto con Cristo a cui la vedova benedetta si unirà in un rinnovato vincolo matrimoniale.

f) Come stabilito nell'art. 5, § 1 d, il proposito deve essere espresso formalmente in una domanda scritta rivolta al Cardinale Vicario.

§2. La **formazione permanente** dovrà continuare ad approfondire l'iniziale riflessione sulla dedizione totale a Dio, sulla appartenenza della vedova alla Chiesa, sulla spiritualità e sulla specificità del servizio e verificarne la fedeltà. Questo itinerario condurrà le vedove a condividere tra loro i frutti spirituali della consacrazione, il cammino che perfeziona il proprio essere in Cristo nel casto stato vedovile, l'offerta della propria vita come partecipazione alla croce del Signore, la dedizione alle opere di bene e la gioiosa speranza della vita futura.

§3. Ogni vedova consacrata abbia una propria *Regola di vita* elaborata con il proprio Padre Spirituale.

#### **Art. 4. Programma di Vita Spirituale e Servizi Pastoralis**

§1. Tutta la vita della vedova, improntata alla sobrietà e alla riservatezza, deve diventare **offerta, preghiera e servizio**.

§2. L'**offerta**, rinnovata nel sacrificio eucaristico, conforma la vita della vedova a Cristo sposo, la nutre con il Pane di vita. La partecipazione assidua al banchetto eucaristico diviene occasione privilegiata di incontro con lo Sposo celeste che ha aperto spazi nuovi all'esperienza umana dell'amore. Il cuore e la mente della vedova devono essere sempre rivolti a Maria, vergine, madre, sposa e vedova. Come la Vergine Maria «ha percorso il suo pellegrinaggio di fede e ha serbato fedelmente la sua unione col Figlio» (LG 58), così la vedova imiterà Maria «progredendo continuamente nella fede, speranza e carità, e cercando la volontà di Dio per compierla» (LG 65).

§3. La **preghiera**, punto cardine della spiritualità della vedova consacrata, deve avere il respiro della preghiera della Chiesa: la vedova si dedicherà con perseveranza alla celebrazione liturgica giornaliera delle Lodi mattutine e dei Vespri, e alimenterà la sua vita interiore con la Parola di Dio. Parteciperà assiduamente al Sacrificio eucaristico, si accosterà frequentemente al Sacramento della Penitenza, coltiverà una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio, con la recita del Rosario e la partecipazione alle feste mariane.

§4. Il **servizio** sarà compiuto con la consapevolezza di servire Cristo:

a) nella famiglia, come fedeltà alla vocazione coniugale e testimonianza di comunione nella fede con il marito defunto; questo servizio è un atto di amore verso i figli e i nipoti, che la vedova continua a sentire come dono grande e prezioso, segno della benevolenza di Dio e della fecondità dell'amore coniugale;

b) nella comunità parrocchiale, dove accoglierà con generosità e semplicità quegli incarichi che il Parroco potrà affidarle. In particolare, si impegnerà, con umiltà, nel "ministero della consolazione" per essere vicina, solidale nella carità, a chi è segnato dalla sofferenza, da un lutto, in particolare alle vedove per aiutarle a vivere il momento della prova alla luce della fede, con il coraggio della speranza;

c) nella Diocesi, dove si renderà disponibile a collaborare alle iniziative che il Vescovo potrà proporre;

d) nell'*Ordo Viduarum* dove vorrà sempre collaborare ai diversi incarichi e iniziative.

## **Art. 5. Condizioni per l'Ammissione**

§1. Per essere ammessa al solenne rito di Benedizione ed essere così iscritta all'*Ordo Viduarum*, la vedova che intende consacrarsi al Signore deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere stata unita nel Sacramento del Matrimonio fino al decesso dello sposo. Quindi sono escluse dall'appartenenza formale all'*Ordo Viduarum* le persone che hanno contratto un Matrimonio civile o che comunque non sono state unite dal Sacramento del Matrimonio.

b) aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, della Confermazione e del Matrimonio sacramentalmente valido, poi sciolto per la morte del coniuge (can. 1141 C.I.C.);

c) essere animata da retta intenzione, godere una buona stima, essere di costumi irreprensibili;

d) aver manifestato al Vescovo (con una domanda scritta) il desiderio di intraprendere il cammino verso la consacrazione e averne ricevuto un parere positivo. Il proposito deve essere poi espresso formalmente in una domanda scritta rivolta al Cardinale Vicario, accompagnata dalla lettera del proprio Parroco o di un altro Sacerdote conosciuto dal Cardinale Vicario o dal Vescovo incaricato dell'*Ordo Viduarum*, che attesti che la candidata è persona di fede provata, prudentemente sollecita della cura della famiglia, che partecipa in modo attivo e proficuo alla vita ecclesiale e che è disponibile, secondo il dono di grazia ricevuto, a collaborare all'attività della comunità ecclesiale;

e) aver conseguito un'adeguata preparazione secondo quanto stabilito nel regolamento e un preciso orientamento della propria vita spirituale nell'arco di almeno un biennio.

§2. L'età richiesta per l'ammissione all'*Ordo Viduarum* è di 50 anni compiuti. In casi particolari, tenendo conto del cammino spirituale e della maturità della persona, il Cardinale Vicario potrà dispensare dall'impedimento di età.

§3. La candidata deve inoltre dichiarare l'accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento. Dopo il cammino di discernimento, ottenuta l'approvazione del Vescovo, potrà ricevere la benedizione solenne e consacrare la propria vita al servizio di Dio nella Chiesa e per la Chiesa.

## **Art.6. Regolamento**

L' *Ordo Viduarum* si doterà di un Regolamento destinato a disciplinare il cammino di formazione, iniziale e permanente, nonché la vita spirituale delle vedove benedette. Tale Regolamento ottenuto il parere favorevole dall'assemblea generale, confermato dal Vescovo delegato per l'*Ordo*, deve essere approvato dal Cardinale Vicario.

## **Art.7. Il Rito di Benedizione**

La solenne Benedizione delle vedove, compiuta secondo il rito liturgico approvato, è presieduta dal Vescovo o dal Delegato diocesano per l'*Ordo*. I nomi delle vedove consacrate sono iscritti nell'apposito Albo diocesano dell'*Ordo Viduarum*.

## **Art. 8. Il Vescovo Delegato e l'Assistente**

Il Vescovo delegato è il garante della comunione ecclesiale. A lui è riconosciuta una speciale paternità nei confronti dell'*Ordo Viduarum*. A lui spetta, oltre alla vigilanza sul discernimento vocazionale, assicurare un'adeguata cura pastorale e vigilare affinché sia sempre custodito lo spirito originario dell'*Ordo Viduarum*. Il Vescovo delegato può nominare un Assistente per curare l'animazione e la formazione delle vedove e l'accompagnamento delle stesse nel loro cammino.

L'Assistente svolge la funzione di collegamento tra l'*Ordo Viduarum* e il Vescovo delegato.

### **Art. 9. Segreteria**

§1 Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le vedove benedette appartenenti all'*Ordo* viene costituita una Segreteria, composta da tre vedove, elette nel corso di un'assemblea, in cui hanno voce attiva tutte le vedove benedette e il cui mandato, della durata di tre anni, è approvato dal Vescovo delegato ed è rinnovabile al massimo per tre mandati. Una delle elette, scelta dal Vescovo delegato, avrà l'incarico di coordinatrice responsabile. Spetta alla coordinatrice: a) organizzare gli incontri per la formazione iniziale e permanente delle vedove; b) curare i rapporti, in sintonia con l'Assistente, con il Vescovo delegato e con il Vicario Episcopale per la Vita Consacrata. La coordinatrice lavorerà in comunione con le altre due elette che si impegneranno insieme a lei a curare la formazione iniziale, il discernimento delle candidate e l'organizzazione pratica della vita dell'*Ordo*.

§2. I gruppi spontanei di vedove che sorgono nella Diocesi e desiderano far parte dell'*Ordo Viduarum* dovranno assumere il presente statuto e conformarvisi.

§3. Si devono assicurare degli incontri comuni diocesani, che includano gli esercizi spirituali di più giorni una volta l'anno e una giornata di ritiro due volte l'anno.

### **Art. 10. Abbandono**

La vedova, durante il periodo di formazione, prima dell'emissione del proposito definitivo di permanere nella vedovanza, può liberamente lasciare il cammino intrapreso comunicando al Vescovo questa sua decisione; d'altra parte il Vescovo delegato può dimetterla, motivando il provvedimento.

### **Art. 11. Uscita Definitiva**

Dopo la solenne Benedizione, qualora la vedova intendesse venir meno al proposito assunto in forma perpetua, dovrà richiedere in forma scritta al Cardinale Vicario la concessione di un indulto di uscita dall'*Ordo*, che la liberi da ogni impegno assunto.

### **Art. 12. Dimissione**

Solo al Cardinale Vicario compete assumere nei confronti della vedova già benedetta i provvedimenti di dimissione o di espulsione dall'*Ordo*, per cause gravi comprovate. La decisione, da prendersi dopo aver ascoltato la diretta interessata e il Vescovo delegato, riveste un carattere eminentemente pastorale e discrezionale.

### **Art. 13. Attenzioni Pastorali per Situazioni Nuove**

§1. L'*Ordo Viduarum* è attento a quelle situazioni di vedovanza connesse ad un'unione dove era mancante la condizione del Matrimonio sacramentale (unioni civili, unioni di fatto, ecc.), per le quali non è ammessa l'appartenenza formale diretta all'*Ordo* medesimo (cfr. art. 5 §1, a). Tali vedove non possono pertanto essere ammesse alla benedizione prevista dal rito di benedizione delle vedove.

§2. Le donne di cui al §1 partecipano a talune iniziative dell'*Ordo Viduarum* e qualora ciò fosse ritenuto opportuno dal Vescovo o dall'assistente, potrà essere formulata per loro una preghiera, in una celebrazione privata, utilizzando il benedizionale nella parte dei riti di benedizione delle persone.

Roma, 1° novembre 2019 Solennità di Tutti i Santi.

